

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 1 di 23	

Linee guida per le aziende che operano nella produzione vegetale, zootecnica e di animali e alghe marine dell’acquacoltura biologica

1. Premessa

Le presenti linee guida costituiscono strumento per gli operatori agricoli utile per l’interpretazione delle norme vigenti in materia di agricoltura biologica. Si applicano a tutti gli operatori che intendono ottenere la certificazione biologica ai sensi del Reg. CE 834/07 e in applicazione di quanto previsto dal D. lgs n° 20 del 23 febbraio 2018.

I limiti e le prescrizioni indicate nel presente documento potrebbero, tuttavia, essere oggetto di misure più restrittive applicabili a livello locale e/o a modifiche della normativa.

2. Campo di applicazione

La linea guida interessa la conduzione delle attività agricole, zootecniche e di produzione di animali e alghe marine dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la conversione da sistemi di coltivazione convenzionali.

3. Principi dell’agricoltura biologica

Il Regolamento CE 834/07, entrato in vigore il primo gennaio 2009, definisce la produzione biologica come *“un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali”*.

Il Regolamento 834 delinea quindi una duplice finalità:

- 1) rispondere ad una specifica domanda di prodotti biologici proveniente dal mercato;
- 2) favorire lo sviluppo di un sistema di gestione sostenibile che consenta di ottenere prodotti di qualità, riducendo al contempo gli impatti sull’ambiente, sulla salute umana, sulla salute dei vegetali o sulla salute e il benessere degli animali.

Obiettivi generali della produzione agricola biologica	
Stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura.	Garantire il rispetto dei sistemi e dei cicli naturali e mantenere le migliori condizioni di salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi.
	Favorire un alto livello di diversità biologica.
	Assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria.
Ottenere prodotti di alta qualità.	Rispondere alla domanda di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
Produrre un’ampia varietà di alimenti e di altri prodotti agricoli caratterizzati da	

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 2 di 23	

specifiche proprietà ambientali e salutistiche.	
---	--

4. Obiettivi specifici della coltivazione biologica

I sistemi di coltivazione biologica fanno principalmente affidamento sulle risorse rinnovabili nell'ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale.

Al fine di limitare al minimo l'uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti e i sottoprodotti di origine animale e vegetale vengono riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra.

<i>Obiettivo</i>	<i>Modalità</i>
Progettazione e gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi.	Utilizzazione di organismi viventi e metodi di produzione meccanici.
	Pratica della coltura di vegetali e della produzione animale legate alla terra (esclusione delle colture idroponiche).
	Esclusione dell'uso di OGM e dei prodotti derivati o ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali veterinari.
	Valutazione del rischio e, se del caso, applicazione di misure di precauzione e di prevenzione.
Limitazione dell'uso di fattori di produzione non rinnovabili e di origine esterna.	Ricorso a fattori di produzione ottenuti da metodi di produzione biologica.
	Uso di sostanze naturali o derivate da sostanze naturali.
	Impiego di concimi minerali a bassa solubilità.
	Riciclo dei rifiuti e dei sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l'allevamento.
Rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica.	Limitata ai casi in cui non esistano le pratiche di gestione appropriate o non siano disponibili sul mercato o l'uso di fattori di produzione esterni biologici crei un impatto ambientale inaccettabile.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 3 di 23	

5. I requisiti della produzione biologica

La produzione biologica vegetale è orientata a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo, nonché a prevenirne l'erosione. Le piante dovrebbero essere nutrite preferibilmente attraverso l'ecosistema del suolo anziché mediante l'apporto di fertilizzanti solubili.

Requisiti	Metodi
Mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità.	Uso del compost. Pratica di rotazioni colturali che comprendono leguminose, sovesci, inerbimenti, riutilizzo dei residui colturali. Esclusione rigorosa di concimi minerali azotati.
Prevenire e combattere la compattazione e l'erosione del suolo.	Sistemazione dei terreni e regimazione delle acque in eccesso. Incremento e tutela delle aree di compensazione ecologica e cura del paesaggio agrario.
Nutrire le piante soprattutto attraverso l'ecosistema del suolo.	Ricorso ad altre pratiche di fertilizzazione organica autorizzate in agricoltura biologica (elenco e condizioni di uso all'allegato I del Reg. CE 889/08).
Prevenire i danni provocati da parassiti, malattie e infestanti.	Protezione dei nemici naturali e degli organismi utili, scelta delle specie e delle varietà adatte, rotazione delle colture, tecniche colturali preventive e sistemi di lotta fisici e meccanici.
Cura delle piante con sistemi naturali e biologici.	Pratica della lotta biologica. In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari di origine naturale è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica (elenco e condizioni di cui all'Allegato II del Reg. CE 889/08).
Uso di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa provenienti da coltivazione biologica.	Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte biologicamente per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

6. Assoggettamento delle unità produttive (art. 11 Reg. 834/07)

L'intera azienda agricola deve gestita in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite dalla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda le piante, ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili.

Qualora non tutte le unità di un'azienda siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità. La separazione è debitamente documentata.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 4 di 23	

Nei casi previsti dall'art. 40 del Reg. CE 889/08 l'operatore potrà richiedere specifica deroga alla competente Regione o provincia autonoma. In tal caso l'operatore dovrà comunicare a Valoritalia, con almeno 48 ore di anticipo ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati e, a raccolta ultimata, i quantitativi ottenuti e la descrizione delle misure applicate per garantire la completa separazione degli stessi.

7. Relazione tecnica prevista dall'articolo 63 del Reg. CE 889/08

Gli operatori che richiedono l'accesso al sistema di certificazione biologica sono tenuti a redigere in via preventiva una relazione che analizzi l'intero processo produttivo e ne individui i punti critici per la conformità dei prodotti biologici. Il documento dovrà includere inoltre tutte le azioni preventive intraprese a livello di ogni singola unità per ridurre al minimo i rischi di non conformità. L'assenza della relazione tecnica determina di per sé il mancato riconoscimento della certificazione.

Gli operatori sono tenuti ad aggiornare la relazione tecnica ogni qualvolta intervengano delle variazioni rispetto a quanto precedentemente riportato.

8. Norme di produzione vegetale (art. 12 Reg. 834/07)

1. La produzione biologica vegetale impiega tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l'erosione del suolo.
2. La fertilità e l'attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, comprese leguminose e altre colture da sovescio, e la concimazione con concime naturale di origine animale o con materia organica.
3. E' consentito l'uso di preparati biodinamici.
4. L'uso di concimi e ammendanti è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica (allegato I Reg. CE 889/08).
5. Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati.
6. Tutte le tecniche di produzione vegetale evitano o limitano al minimo l'inquinamento dell'ambiente.
7. La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la protezione dei nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche colturali e i processi termici.
8. In caso di determinazione di grave rischio per una coltura, l'uso di prodotti fitosanitari è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica (allegato II Reg. CE 889/08).
9. Per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa sono utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.
10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione vegetale sono utilizzati soltanto se sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica.

<p>VALORITALIAS.r.l.</p> <p>www.valoritalia.it</p>	 <p>VALORITALIA</p>	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 5 di 23	

8.1 Fertilizzazione

Una buona conduzione biologica mira al mantenimento e/o all'aumento della fertilità e dell'attività biologica del suolo, attraverso l'aumento della sostanza organica del terreno, dell'attività microbiologica. Devono essere prevenuti i fenomeni di inquinamento e di accumulo di metalli pesanti nel suolo.

La fertilità e l'attività biologica del suolo possono essere mantenute e/o aumentate nei casi appropriati tramite:

- la coltivazione di leguminose e di specie con apparato radicale profondo;
- i sovesci;
- l'incorporazione di materiale organico, preferibilmente compostato;
- l'incorporazione dei residui vegetali delle colture precedenti;
- l'applicazione di un adeguato programma di rotazione colturale.

I quantitativi di azoto apportati annualmente non possono superare i 170 kg di azoto per ettaro di superficie agricola utilizzata. Possono essere utilizzati effluenti di allevamenti non biologici a condizione che non provengano da allevamenti industriali. Viene definito “allevamento industriale” un allevamento nel quale si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

Tutti gli effluenti impiegati devono essere accompagnati da apposita dichiarazione del venditore che non provengono da “allevamenti industriali”. Tale dichiarazione è resa disponibile in azienda ad ogni controllo. È di sicuro aiuto, per la predisposizione di un corretto piano di fertilizzazione, effettuare periodicamente delle analisi del terreno.

Se le tecniche di fertilizzazione e miglioramento dei suoli precedentemente descritte non dovessero essere sufficienti per assicurare un nutrimento adeguato alle colture o un sufficiente miglioramento dell'attività biologica del terreno, sarà possibile integrare la fertilizzazione con i prodotti indicati nell'allegato I del Reg. CE 889/08.

Gli operatori sono tenuti a conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti. Qualora la necessità non appaia dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 63 del Reg. CE 889/08, che ogni operatore è tenuto a predisporre, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei seguenti documenti:

- a. relazione tecnico agronomica;
- b. certificato di analisi del terreno;
- c. carta dei suoli;

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 6 di 23	

8.2 Protezione delle colture

La gestione agronomica e le tecniche colturali devono creare le condizioni per una protezione preventiva delle colture.

Tra le buone pratiche agronomiche che limitano la sensibilità delle colture agli agenti patogeni possiamo citare:

- scelta di specie e varietà idonee all'ambiente di coltivazione e resistenti ai patogeni più diffusi;
- adeguate lavorazioni del terreno;
- rotazioni agronomiche appropriate;
- aumento della biodiversità mediante la costituzione di aree non coltivate;
- densità di semina adeguata;
- inerbimento controllato;
- fertilizzazione equilibrata;
- consociazioni, trasemine e colture intercalari;
- adeguata regimazione delle acque meteoriche e di irrigazione;
- appropriata modalità d'irrigazione;
- rimozione delle piante o loro parti ammalate o fonti d'infezione/infestazione;
- controllo dello stato sanitario del materiale di propagazione;
- scelta dei periodi colturali in funzione della presenza dei principali patogeni;
- adeguato controllo dalle erbe infestanti in grado di ospitare patogeni di varia natura;
- diffusione di predatori e parassitoidi antagonisti.

Se la corretta gestione agronomica non dovesse essere sufficiente per assicurare un'adeguata protezione delle colture dagli agenti patogeni, sarà possibile utilizzare i prodotti indicati nell'allegato II del Reg. CE 889/08.

Gli operatori sono tenuti a conservare i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti. Qualora la necessità non appaia dalla relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 63 del Reg. CE 889/08, che ogni operatore è tenuto a predisporre, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei seguenti documenti:

- a. relazione tecnico agronomica;
- b. relazione fitopatologica;
- c. bollettini meteorologici e fitosanitari;
- d. modelli fitopatologici previsionali;
- e. registrazione delle catture su trappole entomologiche.

È consentito l'utilizzo dei prodotti riportati nell'allegato II del DM 6793 del 18 luglio 2018 come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante.

<p style="text-align: center;">VALORITALIAS.r.l.</p> <p style="text-align: center;">www.valoritalia.it</p>	 <p style="text-align: center;">VALORITALIA</p>	<p>BIOV_L001</p>	<p>REV: 2 – 19/09/2019</p>
		<p>Pag. 7 di 23</p>	

8.3 Gestione delle rotazioni (DM. MIPAAF 6793 18 luglio 2018)

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e g) del regolamento CE n. 834/07, la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è garantita mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.

Rispetto a quanto sopra si applicano le seguenti deroghe:

- i cereali autunno-vernini (ad esempio frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- il riso può succedere a sè stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
- le colture da taglio non succedono a sè stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di settanta giorni.

Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento. Le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

8.4 Scelta delle varietà e materiale di propagazione

La scelta delle specie e delle varietà deve tenere presente l'area in cui queste verranno coltivate, preferendo quelle che presentano caratteri di resistenza alle più comuni fitopatie, maggiori possibilità di attrarre ed utilizzare gli elementi nutritivi del suolo, maggiore capacità di competere con le erbe spontanee. Nella scelta devono essere tenuti in considerazione gli aspetti di carattere agronomico che incidono sulla rotazione e sugli effetti che la coltura ed i suoi residui possono avere sulla fertilità del suolo e sulle colture confinanti.

Le sementi e tutto il materiale di propagazione vegetativa devono provenire da agricoltura biologica ovvero prodotti, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lett. i, del reg. CE 834/2007, rispettivamente da piante madri o piante genitrici coltivate secondo le norme dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. Nel caso di specie a bulbo, tubero o radice nuda per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo, del tubero o della

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 8 di 23	

radice nuda, il ciclo vegetativo svolto secondo le norme dell'agricoltura biologica si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi. Oppure questi devono provenire da unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica. Nel caso in cui non siano disponibili sementi o materiale di propagazione biologici o in conversione è possibile richiedere, prima della semina o dell'utilizzo del materiale di propagazione, una deroga per l'utilizzo di materiale convenzionale nelle modalità previste dal DM 15130 del 24 aprile 2017.

Non sono previste deroghe per piantine di orticole da trapianto, pertanto queste devono essere esclusivamente ottenute con il metodo biologico.

Il materiale di moltiplicazione convenzionale utilizzato non deve essere OGM e/o da esso derivato e non deve essere trattato con sostanze non ammesse in agricoltura biologica.

8.5 Raccolta vegetali selvatici

La raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologica a condizione che:

- i. queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati per essere impiegati nella produzione biologica, per un periodo di almeno tre anni precedenti alla raccolta;
- ii. la raccolta non comprometta l'equilibrio dell'habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

8.6 Prevenzione delle contaminazioni

Gli operatori devono garantire adeguate misure necessarie a garantire che le coltivazioni non siano contaminate da prodotti non ammessi in agricoltura biologica. Le principali fonti di contaminazione sono:

- effetto deriva – è il fenomeno mediante il quale prodotti fitosanitari vengono trasportati dal vento andando a contaminare altre coltivazioni non direttamente interessate dal trattamento stesso. Per ridurre tale fenomeno è possibile creare delle barriere fisiche (siepi, alberature) sufficientemente compatte. Ove questo non fosse possibile sarà necessario provvedere al declassamento del prodotto potenzialmente contaminato oppure eseguire delle sistematiche analisi volte ad accertare la non contaminazione dei prodotti derivanti dalla fascia a rischio.
- Contaminazione da attrezzature ad uso promiscuo: nel caso in cui le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari non siano utilizzate esclusivamente per la gestione di superfici biologiche esiste il concreto rischio di contaminazione con prodotti non ammessi. Bisognerà in questi casi garantire un'accurata pulizia preventiva delle attrezzature.

9. Norme di produzione zootecnica

L'allevamento del bestiame è un'attività connessa all'attività di produzione agricola. E' di fatto vietato l'allevamento di bestiame senza terra.

Le pratiche di allevamento devono rispettare il benessere degli animali e i loro fabbisogni fisiologici e comportamentali. Ciò implica che debbano essere soddisfatte le loro esigenze basilari e che tutte le

<p>VALORITALIAS.r.l.</p> <p>www.valoritalia.it</p>	 <p>VALORITALIA</p>	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 9 di 23	

pratiche d'allevamento abbiano come presupposto la salute ed il benessere degli animali. Pertanto la gestione dell'allevamento deve prevedere il rispetto delle caratteristiche etologiche, fisiologiche e di comportamento degli animali.

9.1 Origine degli animali biologici

Nella scelta delle razze o delle linee genetiche si deve tener conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, nonché della loro vitalità e resistenza alle malattie. Inoltre, le razze e le linee genetiche devono essere selezionate al fine di evitare malattie specifiche o problemi sanitari connessi con alcune razze e linee genetiche utilizzate nella produzione intensiva, dando la preferenza a razze e varietà autoctone.

Per le api, è privilegiato l'uso di *Apis mellifera* e delle sue sottospecie locali.

Ai fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. in caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

- a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi;
- b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni;
- c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg.

2. Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali:

- a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie *Bubalus* e *Bison*) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti;
- b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno.

3. Le percentuali di cui al punto precedente possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali:

- a) estensione significativa dell'azienda;
- b) cambiamento di razza;
- c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo;

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 10 di 23	

d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari.

4. Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.

Al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici, l'operatore mette a disposizione delle autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l'indisponibilità sul mercato di animali biologici.

Tale documentazione è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. L'assenza di risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di invio della richiesta, equivale a risposta negativa.

L'operatore interessato alla concessione della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, previa presentazione di apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento dell'indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nullaosta all'autorità competente.

L'autorità competente, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nullaosta, accoglie e/o rigetta l'istanza.

9.2 Ricovero degli animali

L'isolamento, il riscaldamento e l'aerazione dell'edificio garantiscono che la circolazione dell'aria, i livelli di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali. L'edificio consente un'abbondante aereazione e illuminazione naturale.

La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell'età degli animali. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi e sbattere le ali.

Le superfici minime degli edifici e degli spazi liberi all'aperto e le altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali sono fissate nell'allegato III del Reg. CE 889/08.

Per i mammiferi i locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdruciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita dal citato allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. I vitelli dopo la prima settimana di età, non possono essere tenuti in recinti individuali. Le scrofe sono tenute in gruppi, salvo che nelle ultime fasi della gestazione e durante

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 11 di 23	

l'allattamento e i suinetti non possono essere tenuti in gabbie. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare.

I volatili non sono tenuti in gabbie. Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d'acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano. I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime:

- a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba;
- b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni;
- c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III;
- d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m² della superficie utile disponibile per i volatili;
- e) ciascun ricovero non deve contenere più di:
 - i) 4.800 polli;
 - ii) 3.000 galline ovaiole;
 - iii) 5.200 faraone;
 - iv) 4.000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre;
 - v) 2.500 capponi, oche o tacchini;
- f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1.600 m²;
- g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto.

La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore. Gli avicoli, non a lento accrescimento, devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima di:

- a) 81 giorni per i polli;
- b) 150 giorni per i capponi;
- c) 49 giorni per le anatre di Pechino;
- d) 70 giorni per le femmine di anatra muta;
- e) 84 giorni per i maschi di anatra muta;
- f) 92 giorni per le anatre bastarde;
- g) 94 giorni per le faraone;
- h) 140 giorni per i tacchini e le oche;

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 12 di 23	

i) 100 giorni per le femmine di tacchino.

Gli apiari devono essere ubicati in zone dove, per almeno un raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano le fonti di nettare e polline, siano presenti essenzialmente coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari non sono operosi. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.

9.3 Accesso agli spazi all'aperto

Gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita. Questo spazio deve essere per la maggior parte ricoperto da vegetazione, dotato di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.

9.4 Densità degli animali

La densità totale degli animali è tale da non superare il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola.

9.5 Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

È ammesso che nella stessa azienda vi sia la contemporanea presenza di animali allevati con il metodo biologico e animali allevati con metodo non biologico, a condizione che il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati e a condizione che si tratti di animali di specie diverse.

Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola.

9.6 Gestione degli animali

In agricoltura biologica non sono praticate sistematicamente sugli animali operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o

<p>VALORITALIAS.r.l.</p> <p>www.valoritalia.it</p>	 <p>VALORITALIA</p>	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 13 di 23	

l'igiene degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione. La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un'anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando le operazioni all'età più opportuna ad opera di personale qualificato.

Sono vietate mutilazioni quali la spuntatura delle ali delle api regine. Le operazioni di carico e scarico degli animali devono svolgersi senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica. È vietato l'uso di calmanti allopatrici prima o nel corso del trasporto.

9.7 Gestione delle deiezioni animali

L'operatore è tenuto a redigere un piano di spargimento delle deiezioni animali che dovrà essere approvato dall'Organismo di certificazione. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica.

9.8 Alimentazione degli animali

Per gli erbivori, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. Per i suini e il pollame, tale percentuale è pari al 20 %.

Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.

Tutti i giovani mammiferi sono nutriti preferibilmente con latte materno per un periodo minimo di 3 mesi per i bovini (incluse le specie Bubalus e Bison) e gli equidi, 45 giorni per ovini e caprini e 40 giorni per i suini.

Per gli erbivori, i sistemi di allevamento devono basarsi in massima parte sul pascolo e comunque almeno il 60 % della materia secca di cui è composta la razione giornaliera deve essere costituito da foraggi grossolani e foraggi freschi, essiccati o insilati. Per gli animali da latte è consentita una riduzione al 50 % per un periodo massimo di 3 mesi all'inizio della lattazione.

I foraggi grossolani e i foraggi freschi, essiccati o insilati devono essere aggiunti alla razione giornaliera di suini e pollame. È vietato sottoporre gli animali ad un regime alimentare, che possa indurre anemia. È vietata l'alimentazione forzata.

È autorizzata l'incorporazione di alimenti in conversione nella razione alimentare fino ad un massimo del 30 %, in media, della formula alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la suddetta percentuale può arrivare al 100 %.

Solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell'alimentazione degli animali biologici:

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 14 di 23	

- a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 2, del Reg CE 889/08 purché:
- i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici;
 - ii) siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c) del Reg CE 889/08;
- b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
- i) non siano disponibili in forma biologica;
 - ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici;
 - iii) il loro utilizzo sia limitato all'1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
- c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi;
- d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell'allegato V, sezione 1 del Reg CE 889/08;
- e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché:
- i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici;
 - ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore;
 - iii) l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
- f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti;
- g) gli additivi per mangimi elencati nell'allegato VI del Reg CE 889/08.

9.9 Profilassi e trattamenti veterinari

È fatto divieto di utilizzare medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi. È altresì vietato l'impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita) nonché l'uso di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad es. ad indurre o sincronizzare gli estri).

Solamente i prodotti elencati nell'allegato VII del Reg. CE 889/08 possono essere utilizzati per la pulizia e disinfezione degli edifici e impianti zootecnici e degli utensili. I rodenticidi (da utilizzare solo nelle trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II del Reg. CE 889/08 possono essere utilizzati per l'eliminazione di insetti e altri parassiti nei fabbricati e negli altri impianti in cui viene tenuto il bestiame.

Nell'intervallo tra l'allevamento di due gruppi di avicoli si procederà ad un vuoto sanitario, operazione che comporta la pulizia e la disinfezione del fabbricato e dei relativi attrezzi. Parimenti, al termine dell'allevamento di un gruppo di avicoli, il parchetto sarà lasciato a riposo per il tempo necessario alla ricrescita della vegetazione e per operare un vuoto sanitario non inferiore ai 40 giorni. Questi requisiti non si applicano quando gli avicoli non sono allevati in gruppi, non sono chiusi in un parchetto e sono liberi di razzolare tutto il giorno.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 15 di 23	

Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all'articolo 14, paragrafo 1, lettera e), punto i), del Regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3 del Reg. CE 889/08, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.

L'eventuale utilizzo di antibiotici o medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica è effettuato sotto la responsabilità di un veterinario.

Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti nuovamente alla conversione. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'Organismo di controllo.

Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatrici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.

In apicoltura, per la protezione dai parassiti dei telaini, degli alveari e dei favi, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II del Reg. CE 889/08. Per la disinfezione degli apiari sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta. È ammessa la pratica della soppressione della covata maschile solo per contenere l'infestazione da *Varroa destructor*. Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono malate o infestate, esse sono curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario. Nei casi di infestazione da *Varroa destructor* possono essere usati l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.

Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica, le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera proveniente da apicoltura biologica. Successivamente esse saranno soggette nuovamente alla conversione.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 16 di 23	

10. Norme di produzione di animali e alghe marine dell'acquacoltura

Le misure di seguito descritte si applicano alle specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi di cui all'allegato XIII bis, oltre che allo zooplancton, ai microcrostacei, ai rotiferi, ai vermi e ad altri animali acquatici usati come mangime.

L'ambiente in cui vengono allevati gli animali d'acquacoltura deve assicurare che, anche in base alla specie, gli animali dispongano di spazio sufficiente per il loro benessere. Le acque devono essere di buona qualità e sufficientemente ossigenate; la temperatura e la luce adeguate. Nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo deve essere quanto più possibile simile a quello naturale.

L'operatore è tenuto alla presentazione di un piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine. Il piano, aggiornato annualmente, deve prendere in considerazione gli effetti ambientali delle attività svolte, il monitoraggio ambientale che verrà condotto e le misure che saranno prese per limitare gli effetti negativi sull'ambiente acquatico e terrestre circostante.

Gli impianti di contenimento devono minimizzare il rischio di fughe degli animali e, in caso questo si verifichi, si dovranno adottare opportune disposizioni per limitare l'impatto sull'ecosistema locale, procedendo eventualmente alla ricattura degli animali fuggiti.

Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo chiuso, fatta eccezione degli incubatoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizzate come mangime biologico.

Le unità di allevamento a terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile monitorare e controllare la portata e la qualità dell'acqua sia in entrata che in uscita;
- b) almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.

Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la profondità e le velocità di scambio dell'acqua nel corpo idrico sono atti a minimizzare l'impatto sul fondo marino e sul corpo idrico circostante;
- b) le gabbie devono essere progettate, costruite e mantenute in modo adeguato in funzione dell'esposizione all'ambiente operativo.

Il riscaldamento o il raffreddamento dell'acqua con mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incubatoi e nei vivai. È vietato l'uso di ormoni e di derivati ormonali.

L'illuminazione artificiale è consentita non oltre un tempo massimo confacente alle esigenze etologiche, alle condizioni geografiche e allo stato di salute generale degli animali allevati, in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, in tal caso sono da evitare bruschi

<p>VALORITALIAS.r.l.</p> <p>www.valoritalia.it</p>	 <p>VALORITALIA</p>	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 17 di 23	

cambiamenti di intensità luminosa al momento dell'oscuramento (es. usando lampade a spegnimento progressivo).

L'ossigenazione delle acque è consentita solo in circostanze eccezionali per esigenze di salute degli animali.

Gli operatori devono mettere in atto delle azioni volte a massimizzare l'impiego di energie rinnovabili e il riciclo del materiale utilizzato. La pulizia degli impianti e dell'attrezzatura di produzione è effettuata con mezzi fisici o meccanici. Se questi non danno risultati soddisfacenti, possono essere utilizzati soltanto i prodotti elencati nell'allegato VII, sezione 2.

Le unità di produzione biologica e non biologica sono adeguatamente separate. La separazione è determinata dalla situazione naturale, da impianti di distribuzione dell'acqua distinti, da opportune distanze, dall'andamento delle maree e dall'ubicazione a monte o a valle dell'unità di produzione biologica.

10.1 Alimentazione degli animali d'acquacoltura

Gli animali devono essere nutriti in modo da soddisfare il loro fabbisogno nutrizionale in base agli stadi di sviluppo favorendo uno stato di buona salute ed accrescendo le qualità finali del prodotto sia in termini nutrizionali che organolettici. Particolare attenzione deve essere posta all'impatto ambientale che la somministrazione di mangimi può avere.

10.2 Origine degli animali di acquacoltura

A fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio genetico e in mancanza di animali di acquacoltura biologici, possono essere introdotti in un'azienda animali selvatici catturati o animali di acquacoltura non biologici.

Questi animali sono allevati in regime di produzione biologica per almeno tre mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione. Ai fini dell'ingrasso, in mancanza di novellame biologico, può essere introdotto in un'azienda del novellame non biologico, nelle percentuali definite dalla normativa. Quest'ultimo deve trascorrere almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime di produzione biologica, prima di poter essere classificato come prodotto biologico.

10.3 Raccolta di alghe marine selvatiche

Le attività di raccolta devono essere svolte in luoghi non esposti alla contaminazione da sostanze o da prodotti non autorizzati per la produzione biologica o da inquinanti che comprometterebbero il carattere biologico dei prodotti raccolti.

Presso l'unità o nei locali dell'azienda devono essere tenuti documenti contabili che consentano di accertare che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente alghe selvatiche prodotte in conformità al Regolamento (CE) n. 834/2007.

La raccolta viene effettuata in modo tale che le quantità raccolte non incidano in misura rilevante sullo stato dell'ambiente acquatico, avendo cura di adottare misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine, anche in siti di raccolta comune. Tali requisiti dovranno essere rispettati e dimostrati per l'intero sito da tutti gli operatori che ne usufruiscono.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 18 di 23	

10.4 Coltivazione di alghe marine

L'alghicoltura in mare utilizza esclusivamente elementi nutritivi naturalmente presenti nell'ambiente o provenienti dalla produzione di animali dell'acquacoltura biologica, in tal caso preferibilmente prodotti nelle immediate vicinanze. Negli impianti a terra che si avvalgono di fonti esterne di nutrienti, i livelli di nutrienti negli effluenti devono essere provatamente uguali o inferiori a quelli dell'acqua in entrata. Possono essere utilizzati soltanto i nutrienti di origine vegetale o minerale elencati nell'allegato I del Reg. CE 889/08.

La densità della coltivazione deve essere tale da salvaguardare l'integrità dell'ambiente acquatico e deve essere debitamente registrata. Le corde e altri attrezzi usati per la coltura delle alghe saranno riutilizzati o riciclati nella misura del possibile.

10.5 Profilassi e trattamenti veterinari

Nel caso in cui, nonostante tutte le misure poste in essere per tutelare la salute degli animali d'acquacoltura, dovessero insorgere problemi di natura sanitaria si potrà ricorrere a trattamenti veterinari per un massimo di due trattamenti annui. Tale limite è ridotto a uno se il ciclo produttivo è inferiore ad un anno. Superati tali limiti il prodotto non potrà essere classificato come biologico.

Sono ammesse le vaccinazioni e i piani obbligatori di eradicazione.

In caso di trattamento i tempi di sospensione devono essere raddoppiati rispetto a quelli prescritti per il medicinale utilizzato. Nel caso in cui non siano previsti i tempi di sospensione vanno considerate almeno di 48 ore.

Nel caso di utilizzo di qualsiasi medicinale allopatico l'operatore è tenuto, prima della commercializzazione del prodotto, ad informare l'Organismo di certificazione con almeno 5 giorni di preavviso.

11. Conversione (art. 17 Reg. CE 834/07)

Le aziende agricole che iniziano la produzione biologica devono attenersi alle seguenti norme:

- a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo;
- b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dalla normativa per la produzione biologica;
- c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura (minimo 2 anni per le colture erbacee e 3 anni per le colture arboree);
- d) in un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e tale separazione è debitamente documentata;

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 19 di 23	

e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d'inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni (vedi Nota 1).

I prodotti dell'alveare possono essere venduti con riferimento al metodo di produzione biologica soltanto dopo un anno di conversione, a condizione che in questo periodo la cera venga interamente sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica. Diversamente il periodo di conversione si protrae fino a quando tutta la cera non sia stata sostituita.

Nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, può essere utilizzata cera non biologica unicamente se:

- a) è dimostrato che la cera prodotta biologicamente non è disponibile in commercio (vedi Nota 2);
- b) è dimostrato che la cera non biologica utilizzata è esente da sostanze non autorizzate nella produzione biologica, tramite il supporto di risultati analitici;
- c) la cera non biologica utilizzata proviene da opercoli.

Per gli animali di acquacoltura si applicano i seguenti periodi di conversione:

- a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere prosciugati, puliti e disinfettati;
- b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati o sottoposti a fermo;
- c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati, puliti e disinfettati;
- d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi quelli adibiti alla molluschicoltura;
- e) 6 mesi per i siti di raccolta o produzione delle alghe marine. Prolungato all'intero ciclo se questo è superiore ai 6 mesi.

Nota 1: l'autorità competente, su richiesta dell'operatore, può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi antecedenti la data di notifica. Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 4 del decreto MIPAAF 6793 del 18 luglio 2018.

Nota 2: La documentazione comprovante l'indisponibilità è costituita da un minimo di due richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di cera grezza biologica e/o di fogli cerei ottenuti con cera biologica e dalle relative risposte negative. La mancata risposta, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento dalla richiesta, equivale a risposta negativa.

12. Cessione e trasporto dei prodotti biologici o in conversione

Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate ad impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici. Le diverse tipologie di prodotto devono essere costantemente separate ed identificate.

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 20 di 23	

Il trasporto di prodotti biologici o in conversione allo stato “sfuso” cioè senza chiusura in imballaggi può essere effettuato solamente se vengono rispettate le condizioni previste al punto 2 dall’art. 31 del Reg. CE 889/08. È consentito quindi solamente nei casi in cui entrambi gli operatori siano assoggettati al sistema di controllo relativo alla produzione biologica, i prodotti siano muniti di documenti accompagnatori che devono essere conservati sia dall’operatore speditore che dall’operatore destinatario e messi a disposizione delle autorità addette al controllo.

I documenti accompagnatori dei prodotti dovranno riportare almeno le seguenti diciture:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o venditore del prodotto;
- b) il nome del prodotto accompagnato da un riferimento al metodo di produzione biologico;
- c) il nome e/o il numero di codice dell'Organismo di certificazione a cui è assoggettato l'operatore;
- d) l'indicazione dell'origine delle materie prime;
- e) se del caso, l'identificazione del lotto.

I prodotti biologici o in conversione non possono essere trasportati insieme con i prodotti non biologici a meno che non siano opportunamente separati ed etichettati. I veicoli usati per il trasporto dei prodotti sfusi devono essere soggetti ad una preventiva operazione di pulizia.

È possibile classificare un prodotto come “in conversione all'agricoltura biologica” a condizione che prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi.

L’operatore dovrà inviare a Valoritalia copia della documentazione accompagnatoria dei prodotti biologici ceduti ad altri operatori o intermediari, entro e non oltre i 5 gg. lavorativi dall'avvenuta transazione. Per le vendite al dettaglio, al consumatore finale, la comunicazione dei quantitativi commercializzati potrà avvenire a consuntivo a fine mese.

13. Qualifica dei fornitori e filiere a rischio

Prima di procedere all’approvvigionamento delle materie prime l’operatore è tenuto all’acquisizione da parte del fornitore del documento giustificativo e del certificato di conformità. Entrambi devono essere in corso di validità. Il certificato di conformità deve inoltre riportare il prodotto che si intende prendere in carico.

Per alcune filiere considerate a rischio la procedura di qualifica dovrà tenere conto anche dei seguenti principi:

- gli operatori, oltre a richiedere al fornitore, precedentemente alla transazione, il documento giustificativo e il certificato di conformità devono verificare sul sistema SIB la rispondenza dei

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 21 di 23	

documenti acquisiti e mantenere evidenza delle verifiche effettuate. Tali documenti sono consultabili al link: <http://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do>.

L'evidenza della verifica è data dalla stampa della scheda anagrafica del fornitore.

- Gli operatori sia nella veste di acquirenti che di fornitori devono informare tempestivamente i rispettivi Organismi di controllo della transazione in atto, al fine di permettere lo scambio di informazioni e le verifiche di pertinenza.

Le filiere considerate a rischio sono quelle di seguito riportate in base ai quantitativi di prodotto specificati:

- **cereali, soia e altre proteaginose:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 40 tonnellate;
- **olio extravergine di oliva:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 15 tonnellate;
- **pomodoro da industria:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 300 tonnellate;
- **riso:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 15 tonnellate.

14. Attività affidate a terzi

È possibile affidare ad altri operatori parzialmente o integralmente i processi produttivi. Tali attività dovranno comunque essere assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. CE 834/07. L'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi può:

- nel caso in cui l'esecutore non sia assoggettato per proprio conto ad un organismo di controllo riportare i dati anagrafici dell'esecutore nella propria notifica;
- nel caso in cui l'esecutore sia un operatore già assoggettato al sistema di controllo, e abbia quindi notificato la propria attività, verificare la validità del certificato di conformità e conservarne copia.

Nel primo caso il committente dovrà prevedere nel piano di gestione di cui all'articolo 63 del Reg. CE 889/08, anche le attività gestite presso l'esecutore. L'impegno dell'esecutore a rispettare la normativa applicabile e gli impegni assunti devono essere riportati in un contratto tra le parti.

Nel secondo caso invece il committente dovrà descrivere nel piano di gestione le attività affidate a terzi riportando la descrizione delle misure cautelative adottate.

In entrambi i casi sia il committente che il terzista dovranno sottoscrivere accordo di lavorazione che dovrà essere trasmesso all'organismo di certificazione.

Qualora l'attività riguardi esclusivamente la prestazione di manodopera, come la raccolta dei prodotti e l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari, non sarà necessario per il terzista essere assoggettato al sistema di controllo per l'agricoltura biologica. Sarà però cura del committente definire in maniera scritta le modalità di esecuzione delle operazioni e le misure precauzionali da adottare al fine di assicurare la conformità.

<p style="text-align: center;">VALORITALIAS.r.l.</p> <p style="text-align: center;">www.valoritalia.it</p>	 <p>VALORITALIA</p>	<p>BIOV_L001</p>	<p>REV: 2 – 19/09/2019</p>
		<p>Pag. 22 di 23</p>	

15. Qualifica dei fornitori

Prima di procedere all'approvvigionamento delle materie prime l'operatore è tenuto all'acquisizione da parte del fornitore del documento giustificativo e del certificato di conformità. Entrambi devono essere in corso di validità. Il certificato di conformità deve inoltre riportare il prodotto che si intende prendere in carico.

Per alcune filiere considerate a rischio la procedura di qualifica dovrà tenere conto anche dei seguenti principi:

- gli operatori, oltre a richiedere al fornitore precedentemente alla transazione, il documento giustificativo e il certificato di conformità devono verificare sul sistema SIB la rispondenza dei documenti acquisiti e mantenere evidenza delle verifiche effettuate. Tali documenti sono consultabili al link: <http://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do>.

L'evidenza della verifica è data dalla stampa della scheda anagrafica del fornitore.

- Gli operatori sia nella veste di acquirenti che di fornitori devono informare tempestivamente i rispettivi organismi di controllo della transazione in atto, al fine di permettere lo scambio di informazioni e le verifiche di pertinenza.

Le filiere considerate a rischio sono quelle di seguito riportate in base ai quantitativi di prodotto specificati:

- **cereali, soia e altre proteaginose:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 40 tonnellate;
- **olio extravergine di oliva:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 15 tonnellate;
- **pomodoro da industria:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 300 tonnellate;
- **riso:** transazioni con il medesimo operatore pari o superiori alle 15 tonnellate.

16. RegISTRAZIONI e documentazione

Gli operatori tengono una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria che consentano di identificare e verificare:

- a) il fornitore e/o il venditore dei prodotti;
- b) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici consegnati all'unità e, se del caso, di tutti i materiali acquistati, nonché l'uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione dei mangimi composti;
- c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
- d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti — diversi dai consumatori finali — di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario;

VALORITALIAS.r.l. www.valoritalia.it	 VALORITALIA	BIOV_L001	REV: 2 – 19/09/2019
		Pag. 23 di 23	

e) i dati relativi alle produzioni vegetali sono annotati in un registro che deve almeno contenere:

- 1) per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;
- 2) per quanto riguarda l'impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;
- 3) per quanto riguarda l'acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;
- 4) per quanto riguarda il raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.

Dette registrazioni sono permanentemente tenute a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda insieme alla documentazione contabile (documenti accompagnatori o fatture) e alle schede tecniche di tutti i prodotti impiegati.

Gli operatori si impegnano a conservare in azienda ed a rendere disponibili ad ogni controllo tutti i documenti relativi alla certificazione, compresi i certificati rilasciati dall'organismo di controllo.

Nel caso di acquisto di sementi e materiale di propagazione dovranno essere conservati, insieme ai documenti accompagnatori del prodotto, anche i cartellini ufficiali di certificazione.

Per tutti i mezzi tecnici impiegati (concimi, prodotti per la difesa ecc. ecc.) dovranno essere conservate e rese disponibili, anche in formato elettronico, le schede tecniche rilasciate dal fabbricante.

Eventuali reclami o non conformità ricevute sia dagli organi ufficiali di controllo, sia dai clienti dovranno essere oggetto, in seguito alla loro gestione, di opportuna registrazione su apposito registro reclami.

17 Tracciabilità e rintracciabilità

Gli operatori adottano un sistema, che consenta la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi sotto il proprio controllo e responsabilità. Gli operatori devono essere in grado, in qualsiasi punto della filiera, di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. Inoltre devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.

Tutte le informazioni derivanti dai sistemi di tracciabilità devono essere rese disponibili con immediatezza all'organismo di certificazione e agli altri organi di vigilanza.